



COMUNE DI SAN CATALDO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COPIA VERBALE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 277 del 30-12-2008

Oggetto: Integrazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: approvazione "Disciplina dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'amministrazione"

L'anno **duemilaotto**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, nella sede del comune di San Cataldo e nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:.

DOTT. DI FORTI GIUSEPPE	SINDACO	P
Avv.FULCO SALVATORE	ASSESSORE	A
DOTT.RIGGI ROBERTO MAURIZIO	ASSESSORE	P
ARCH.FABIO RICCARDO FAVATA	ASSESSORE	P
SORCE ROSARIO	ASSESSORE	P
MESSINA PIO CALCEDONIO	VICE SINDACO	P
SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO	ASSESSORE	P

Pertanto, risultano presenti n. **6** e assenti n. **1**.

Assume la Presidenza il **DOTT. DI FORTI GIUSEPPE**, in qualità di **SINDACO**, il quale, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla riunione la **DOTT.SSA RITA ANTONELLA LANZALACO**, nella qualità di **SEGRETARIO** del Comune di San Cataldo.

=====

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- **PREMESSO** che:

- L'art. 3 comma 56 della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) dispone che gli enti locali, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, fissino, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione;

- la norma predetta stabilisce, altresì che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

- il comma 57 del succitato articolo 3 della legge finanziaria 2008 dispone, infine, che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 siano trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione;

- **PREMESSO** altresì che la predetta disciplina è stata da recente modificata dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133 e che la predetta novella stabilisce che il limite di spesa non è previsto all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi bensì nel bilancio preventivo;

- **RITENUTO** dunque necessario provvedere all'integrazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvando la disciplina degli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza, in conformità delle novità apportate dalle citate disposizioni della legge finanziaria 2008, nonché delle modifiche introdotte con il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133,;

- **VISTO** la deliberazione di Giunta Municipale G.C. n. 281 del 17/10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi

- **ESAMINATA** l'allegata proposta di Regolamento predisposta dal Segretario - Direttore generale, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

- **RITENUTA** la riferita proposta meritevole di approvazione, sia dal punto di vista dell'opportunità che da quello della conformità ai principi contenuti nella normativa appresso richiamata:

- art. 46 l. 133/2008;
- art. 3 commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 della Legge 24.12.2007 n. 244;
- art. 1 comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266;
- art. 7 e 53 del D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento, rispettivamente, ai commi 6-ter e 14;
- art. 1 comma 127 della Legge 23.12.1996 n. 662;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così come recepito nell'ordinamento interno;

DELIBERA

1. di approvare il testo normativo riportato nel documento allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante ad oggetto la "Disciplina dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di

- incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'amministrazione", costituito da n. 15 articoli;
2. di dare atto che sulla scorta delle previsioni legislative sopra richiamate la predetta "Disciplina" costituisce integrazione del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale G.C. n. 281 del 17/10/2006 e successive m. e i.;
 3. di dare atto che il presente regolamento sostituisce ed abroga tutti i provvedimenti ad oggi vigenti a riguardo;
 4. di dare atto altresì che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 verrà determinato il limite massimo della spesa annua destinata alla presente finalità;
 5. di inviare copia del presente regolamento alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione Sicilia, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
 6. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali;
 - 7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Comune di San Cataldo

(Provincia di Caltanissetta)

"Disciplina dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'amministrazione"

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. _____ DEL _____)

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed ambito applicativo**
- Art. 2 - Ambito oggettivo**
- Art. 3 - Esclusioni**
- Art. 4 - Programma degli incarichi esterni**
- Art. 5 - Affidamento di incarichi esterni - Presupposti**
- Art. 6 - Affidamento degli incarichi esterni - Competenza**
- Art. 7 - Procedura selettiva comparativa**
- Art. 8- Criteri e modalità di valutazione**
- Art. 9 - conferimento incarico senza procedura comparativa**
- Art. 10 - Contenuto del contratto di incarico**
- Art. 11 - Compensi**
- Art. 12 - Durata del contratto**
- Art. 13 - Pubblicità, efficacia ed altri adempimenti**
- Art. 14 - verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**
- Art. 15 - Norme finali e vigenza**

Art. 1

Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità di affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione comunale di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il regolamento è adottato ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
 - artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
 - art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 - art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007;
 - art. 46 l. 133/2008;

Art. 2

Ambito oggettivo

1. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi finalizzati ad instaurare con una persona fisica non appartenente all'Amministrazione un rapporto di lavoro autonomo, sotto la forma giuridica sia di collaborazione occasionale sia di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile (contratto d'opera e contratto d'opera intellettuale).
2. Il contenuto delle prestazioni oggetto degli incarichi è classificato come segue:
 - a) **incarichi di studio**: sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna finale di una relazione scritta o di documento equipollente, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni programmatiche o operative proposte.

- b) **incarichi di ricerca**: presuppongono la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte dell'amministrazione da affidare a soggetti esterni qualificati.
- c) **incarichi di consulenza**: consistono nell'elaborazione, da parte di soggetti esterni qualificati, di pareri (non solo legali), di schemi di atti e documenti amministrativi e tecnici.

Art. 3 **Esclusioni**

1. In generale, restano esclusi dalle disposizioni di cui alla normativa generale riportata all'art. 1 e dal presente regolamento, gli incarichi disciplinati da specifiche previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti degli incaricati e le procedure per l'affidamento dell'incarico.
2. Restano altresì ed in particolare escluse le seguenti tipologie di rapporti:
- a) incarichi conferiti per prestazioni/appalti di servizi nell'ambito della disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. -;
 - b) le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici ai sensi del succitato D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) incarichi conferiti per la costituzione di organismi di controllo interno, nuclei di valutazione, previsti da legge o regolamenti;
 - d) incarichi legali e peritali conferiti per la difesa in giudizio dell'Ente;
 - e) incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione, per i quali è corrisposto un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese, anche rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (partecipazione a convegni e seminari, espletamento di docenze, traduzione di pubblicazioni, partecipazioni a commissioni di concorso e di gara previste da legge o regolamenti).
 - f) collaborazioni di staff ed incarichi a contratto di cui agli art. 90 e 110, commi 1- 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (finalizzati ad instaurare rapporti di lavoro dipendente a termine).
 - g) gli incarichi fiduciari di esperto del sindaco ai sensi dell'art. 14 della L. R. 7/1992 che soggiacciono alla disciplina del presente regolamento in ordine ai presupposti ma che rientrano nell'ambito degli incarichi fiduciari;

Art. 4 **Programma degli incarichi esterni**

1. Gli incarichi sottoposti alla disciplina del presente regolamento sono affidati nell'ambito del programma annuale degli incarichi esterni approvato dal Consiglio Comunale. Nel programma vengono individuati gli ambiti rispetto ai quali nell'anno di riferimento si procederà ad assegnare gli incarichi.
2. L'affidamento dell'incarico avviene in base alla disciplina del presente regolamento a cura del servizio personale.
2. Il fabbisogno finanziario complessivo necessario per la copertura delle spese derivanti dal programma deve essere annualmente determinato in sede di bilancio annuale preventivo.
3. Ciascuna ripartizione correda le proprie richieste con un'attestazione di conformità delle stesse ai presupposti di legge e di regolamento, dichiarando in particolare che nell'ambito delle risorse umane assegnate alla propria struttura non sussistono professionalità qualitativamente o quantitativamente idonee all'espletamento delle prestazioni professionali necessarie.
4. La Direzione generale con il supporto del servizio personale verifica:
- a. la sussistenza presupposti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
 - b. la compatibilità della spesa complessiva con il limite di cui al bilancio di previsione;
 - c. l'impossibilità di utilizzo di risorse interne.

8. In fase di prima attuazione, il programma è approvato entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 5.

Affidamento di incarichi esterni – Presupposti

1. Il conferimento di incarichi esterni è subordinato alla presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) deve essere preliminarmente accertata la oggettiva impossibilità di utilizzazione di risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, sia in termini di competenze che di mantenimento dell'equilibrio organizzativo;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e adeguata alle esigenze dell'Amministrazione;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria della spesa, la compatibilità con il limite massimo di spesa annua sopra determinato e la conformità al programma annuale degli incarichi .
 - f) l'incaricato deve essere un esperto di provata competenza e specializzazione universitaria; Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Per specializzazione universitaria si intende l'aver conseguito un diploma di laurea – vecchio ordinamento (durata corso 4-6 anni) - oppure, un diploma di laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico – nuovo ordinamento.
3. La specializzazione universitaria come sopra individuata non è necessaria allorché si tratti di specifiche attività professionali per le quali specifiche previsioni normative determinano i requisiti dei collaboratori (ad es. incarichi a professionisti iscritti in albi professionali abilitanti – geometri, periti ecc-, incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, addetti stampa ai sensi della L. n. 150/2000) .

Art. 6

Affidamento di incarichi esterni – Competenza

1. L'affidamento dell'incarico è di competenza del Dirigente ad eccezione dell'incarico previsto dall'art. 14 della L.R. 7/1992 la cui competenza è assegnata dall'ordinamento regionale al Sindaco.

Art. 7

Elenco dei prestatori professionali

1. Per esigenze di flessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa l'Ente predisporrà, sulla base di appositi avvisi pubblici, elenchi delle professionalità, suddivisi in ambiti come di seguito specificato, da cui attingere nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di collaborazioni esterne previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia:

- a. AMBITO TECNICO – URBANISTICO – AMBIENTALE
- b. AMBITO GIURIDICO – LEGALE
- c. AMBITO ARTISTICO - CULTURALE
- d. AMBITO ECONOMICO FINANZIARIO
- e. AMBITO SOCIO – ASSISTENZIALE
- f. AMBITO SVILUPPO LOCALE E POLITICHE COMUNITARIE
- g. AMBITO INFORMATICO

2. Per gli ambiti non compresi negli elenchi previsti si procederà con singoli avvisi al pubblico.
3. Per la formazione degli elenchi verrà predisposto apposito avviso che verrà pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio e nel sito internet.
4. L'avviso riporta distintamente per ogni singolo ambito:
 - a) requisiti generali per la iscrizione nell'elenco;
 - b) requisiti specifici - culturali e professionali - richiesti per l'iscrizione nell'ambito;
 - c) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'iscrizione;
 - d) documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda;
 - e) termine per la presentazione delle domande;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
6. Le domande sono istruite dal Servizio personale e l'elenco è adottato dal Direttore della III Ripartizione.
7. L'elenco di cui ai precedenti commi e' soggetto a revisione trimestrale. In tale sede nell'elenco vengono inseriti i nuovi soggetti che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti.
8. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'Albo medesimo.

Art. 8 **Procedura selettiva comparativa**

1. La scelta del professionista cui affidare l'incarico avverrà sulla scorta degli elementi di seguito indicati. A tal fine tutti i professionisti iscritti negli elenchi verranno invitati a presentare domanda di partecipazione alla selezione mediante approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, sul sito internet e all'Albo Pretorio dell'ente. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni, riducibili a 10 in caso di motivata e circostanziata urgenza.
4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) requisiti specifici - culturali e professionali - richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (ufficio di utilizzazione e livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda;
 - g) il curriculum: al fine di permettere l'inserimento di giovani professionisti sono ritenuti validi i curricula di professionisti che si impegnano ad assistere il candidato nell'esercizio della prestazione professionale.
 - h) termine per la presentazione delle domande;
 - i) criteri e modalità per la valutazione comparativa degli aspiranti;
 - l) termine entro il quale sarà resa nota la conclusione e l'esito della procedura;
 - m) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
5. I requisiti generali per l'ammissione alla selezione ed il conferimento dell'incarico sono:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) non essere in conflitto d'interesse con il Comune.

Art. 9
Criteri e modalità di valutazione

1. I criteri di valutazione delle domande, da indicare nell'avviso, sono i seguenti:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) grado di conoscenza delle normative di settore;
 - d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico.
2. In relazione alla specificità dell'incarico potranno essere considerati i seguenti ulteriori criteri:
 - a) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività;
 - b) eventuali riduzione sul compenso previsto;
 - c) qualità dei progetti e/o proposte eventualmente da presentare in relazione all'oggetto ed alle finalità della collaborazione;
 - d) ulteriori elementi di valutazione.

Art. 10
Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto dal presente regolamento si possono conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) sia andata deserta la selezione di cui sopra;
 - b) una particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c) per incarichi individuali di breve durata e/o, di modesta entità comunque, in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad €. 3.000,00;
 - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica e legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alla comprovata abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni o conoscenze specifiche della materia oggetto dell'incarico di studio o ricerca in ragione anche di precedenti rapporti collaborativi con l'Ente.
 - e) per incarichi di particolare complessità e specificità, di rilevanza strategica per l'Amministrazione e nel caso di professionisti in possesso di documentate, specifiche e non comuni competenze ed esperienze nel settore oggetto di incarico.

Art. 11
Contenuto del contratto di incarico

1. Per tutti gli incarichi esterni a qualsiasi titolo conferiti è necessaria la sottoscrizione tra le parti di apposito contratto.
2. Il contratto, oltre agli elementi essenziali previsti dalle norme, deve contenere:
 - oggetto dell'incarico;
 - forma giuridica dell'incarico;
 - risultato/i da conseguire e modalità di verifica;
 - decorrenza e durata, da correlare agli obiettivi prefissati;
 - le modalità di espletamento dell'incarico e le modalità di collegamento funzionale dell'incaricato con le strutture burocratiche dell'ente;
 - gli obblighi di riservatezza a carico dell'incaricato;
 - i compensi da corrispondere ed i termini per il loro pagamento;
 - le penalità in caso di inadempimento, le cause e le formalità per eventuale anticipata
- risoluzione del contratto.

Art. 12
Compensi

1. L' Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e tenuto conto degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall' Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell' attività oggetto dell'incarico.

Art. 13

Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. Il committente, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 14

Pubblicità, efficacia ed altri adempimenti

1. Gli incarichi di collaborazione, sono obbligatoriamente soggetti alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente, a cura del Responsabile del sito e su richiesta dell'Ufficio competente.
2. La pubblicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) il provvedimento del dirigente che conferisce l'incarico;
 - b) il nominativo del soggetto incaricato;
 - c) l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - d) l'ammontare del compenso erogato al soggetto incaricato.
3. I dati ed i documenti sono pubblicati e disponibili per la consultazione sul sito web dell'ente per tutta la durata dell'incarico e comunque per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, L. n. 244/2007, i contratti di collaborazione diventano efficaci e possono essere eseguiti a decorrere dalla data di pubblicazione di cui ai commi precedenti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 173, L. 266/2005 gli atti di spesa relativi agli incarichi di collaborazione di importo superiore ad euro 5.000 sono trasmessi, a cura del servizio finanziario, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

Art. 15

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'ufficio utilizzatore della collaborazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Ufficio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, l'Ufficio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 16

Norme finali e vigenza

1. Il presente regolamento una volta approvato è trasmesso entro i successivi trenta giorni alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 57, L. n. 44/2007.

2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività o dell'immediata eseguibilità della relativa deliberazione approvativa.

IL PROPONENTE F.to DI FORTI GIUSEPPE

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato F.to LANZALACO RITA ANTONELLA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

Ritenutala meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
(F.to: DOTT. DI FORTI GIUSEPPE)

L'Assessore Anziano (F.to: DOTT.RIGGI ROBERTO MAURIZIO)	II SEGRETARIO (F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA LANZALACO)
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analogha attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune il giorno 30-01-2009 e vi rimarrà fino al giorno 13-02-2009.

Dalla Residenza comunale, 30-01-2009

II SEGRETARIO
(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA LANZALACO)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analogha attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune il giorno 30-01-2009 e, per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 13-02-2009.

Dalla Residenza comunale, 14-02-2009

Il Segretario Generale
(F.to: LANZALACO RITA ANTONELLA)

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. m.44/91)

E' copia conforme all'originale
Il Dirigente della II Ripartizione
(Dott.ssa Maria La Placa)